

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1640} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(BUSSETTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012

Presentato il 1° marzo 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. Nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Stati, l'Accordo mira ad estendere la cooperazione nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, tenendo conto degli interessi comuni tra le Parti, che hanno stipulato tale atto su basi di reciproco rispetto. Pertanto, esso intende offrire un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra istituzioni scolastiche e universitarie dei due Paesi.

L'Accordo è composto di tredici articoli relativi al settore dell'istruzione e a quello dell'università e della ricerca.

Per quanto attiene alla cooperazione nei due settori citati, l'Accordo intende promuovere la cooperazione attraverso:

la condivisione degli sviluppi e dei risultati conseguiti dai due Paesi nel settore educativo, mediante le seguenti iniziative: scambi e visite di esperti in tutti i campi dell'istruzione, compresi scambi di delegazioni di studenti e di gruppi scolastici sportivi; mostre a scopo educativo, scientifico e tecnico presso le scuole locali; scambio di documenti e di curricoli elaborati dalle rispettive autorità scolastiche, con riserva sui diritti di proprietà intellettuale (articolo 1);

la partecipazione a corsi di formazione congiunti e la preventiva informazione circa i programmi realizzati annualmente, specificandone i relativi aspetti organizzativi (articolo 2);

la promozione dello studio della lingua dei rispettivi Paesi (articolo 3);

lo scambio di esperienze e informazioni relativamente alla scuola dell'infan-

zia, all'istruzione tecnica e professionale, all'amministrazione scolastica, alle risorse per l'apprendimento, alle misure per gli studenti con bisogni educativi speciali, alla valutazione, alla valorizzazione delle eccellenze e alle tecnologie applicate alla didattica delle lingue (articolo 4);

lo scambio di informazioni sui titoli e sui diplomi rilasciati dai rispettivi istituti di istruzione (articolo 5);

la cooperazione accademica con accordi tra università, scambi e visite di docenti, lettori e ricercatori universitari; lo sviluppo della ricerca mediante la cooperazione nella produzione di studi, pubblicazioni e documenti tra le università dei due Paesi (articolo 6);

lo scambio di informazioni relativamente alle attività e al funzionamento dei sistemi universitari e ai relativi titoli, con possibilità di istituire un tavolo di esperti per redigere un accordo bilaterale per il mutuo riconoscimento dei titoli universitari al fine del proseguimento degli studi da parte degli studenti di un Paese negli istituti di istruzione dell'altro (articolo 7);

l'assegnazione di borse di studio a studenti e laureati ai fini del conseguimento di un titolo universitario o per attività di ricerca (articolo 8);

l'organizzazione di incontri periodici tra rappresentanti dei due Stati per realizzare obiettivi comuni secondo priorità da individuare nell'ambito di scambi scientifici e tecnologici, di visite reciproche di esperti, di conferenze e seminari sui temi scientifici e tecnologici e, infine, su studi e attività di ricerca (articolo 9).

Per quanto attiene alle disposizioni generali, l'Accordo prevede:

l'informazione reciproca, con anticipo di almeno quattro mesi, mediante corrispondenza tra le Parti, in merito a ogni

decisione riguardante i membri delle delegazioni partecipanti a seminari e ad ogni altro aspetto relativo alle visite reciproche, come agli aspetti organizzativi (articolo 10);

l'impegno di ciascuna Parte ad assumere a proprio carico i costi e le spese sostenuti per la realizzazione delle attività di collaborazione derivanti dall'Accordo (articolo 11);

la possibilità di adottare emendamenti delle disposizioni previste nell'Accordo su consenso scritto delle due Parti,

con entrata in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo 13 dello stesso (articolo 12);

l'entrata in vigore dell'Accordo alla data dell'ultima notifica con la quale ogni Parte avrà notificato all'altra l'avvenuta conclusione delle procedure di ratifica. L'Accordo, di durata triennale, potrà essere rinnovato a ciascuna scadenza, salvo diverso avviso di una delle due Parti, espresso per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza (articolo 13).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'Accordo in esame si propone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra l'Italia e il Qatar nell'ambito dell'istruzione, dell'università e della scienza.

Art. 1

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può inviare annualmente 10 studenti e 10 componenti di gruppi scolastici sportivi in Qatar per 5 giorni, I relativi oneri di viaggio e di soggiorno sono così quantificati: - pernottamento: 150 x 4 notti x 20 pp = € 12.000 - vitto: 65 x 5 giorni x 20 pp = € 6.500 - viaggio: 20 biglietti aerei A/R Roma/Doha: € 700 x 20 pp = € 14.000	MAECI	€ 32.500
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per consentire visite di esperti in tutti i settori dell'istruzione, si prevede di inviare in visita in Qatar 3 esperti per 5 giorni. Gli oneri sono così quantificati: - pernottamento: 150 x 4 notti x 3 pp = € 1.800 - vitto: 80 x 5 giorni x 3 pp = € 1.200 - viaggio: 3 biglietti aerei A/R Roma/Doha: € 700 x 3 pp = € 2.100	MIUR	€ 5.100
Spese di organizzazione di mostre a scopo educativo presso le scuole locali	MIUR	€ 7.500
TOTALE	MIUR	€ 7.500
	MIUR	€ 5.100
	MAECI	€ 32.500

Art. 2

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Partecipazione a corsi di formazione congiunti nel campo dell'istruzione con preventiva informazione circa i programmi realizzati annualmente con condivisione di tutti gli aspetti di contenuto ed organizzativi	MIUR	€ 5.000
In relazione ai suddetti corsi, si prevede che l'Italia possa inviare annualmente in Qatar 3 partecipanti ai suddetti corsi per 5 giorni. I relativi oneri di viaggio e di soggiorno sono così quantificati: - pernottamento: 150 x 4 notti x 3 pp = € 1.800 - vitto: 65 x 5 giorni x 3 pp = € 975 - viaggio: 3 biglietti aerei A/R Roma/Doha: € 700 x 3 pp = € 2.100	MIUR	€ 4.875
TOTALE	MIUR	€ 5.000
	MIUR	€ 4.875

Art. 3

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per la promozione dello studio delle due lingue nei due Paesi, anche con forniture librerie e materiale audiovisivo quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana in Qatar	MAECI	€ 10.000
	MAECI	€ 10.000

Art. 4

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per incoraggiare lo scambio di esperienze ed informazioni su scuola dell'infanzia, istruzione tecnica e professionale, amministrazione scolastica, risorse per l'apprendimento, studenti con bisogni educativi	MIUR	€ 6.800

speciali; valutazione degli studenti e valorizzazione delle eccellenze, didattica delle lingue con l'uso delle tecnologie, l'Italia può inviare annualmente in Qatar 4 esperti per 5 giorni. I relativi oneri di viaggio e di soggiorno sono così quantificati: - pernottamento: 150 x 4 notti x 4 pp = € 2.400 - vitto: 80 x 5 giorni x 4 pp = € 1.600 - viaggio: 4 biglietti aerei A/R Roma/Doha: € 700 x 4 pp = € 2.800		
TOTALE	MIUR	€ 6.800

Art. 5

Per incoraggiare lo scambio di informazioni su titoli e diplomi rilasciati dai due Paesi non si prevedono nuovi oneri perché trattasi di attività già svolte per compiti istituzionali dalle Amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (bilancio MAECI, cap. 2471) e comunque in modalità telematica.

Art. 6

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Accordi di cooperazione interuniversitaria per promuovere la collaborazione tra le rispettive università ed altri istituti di insegnamento superiore	MIUR	€ 30.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può inviare annualmente in Qatar 5 docenti universitari per 5 giorni. I relativi oneri di viaggio e di soggiorno sono così quantificati: - pernottamento: 150 x 4 notti x 5 pp = € 3.000 - vitto: 80 x 5 giorni x 5 pp = € 2.000 - viaggio: 5 biglietti aerei A/R Roma/Doha: € 700 x 5 pp = € 3.500	MIUR	€ 8.500
TOTALE	MIUR	€ 30.000
	MIUR	€ 8.500

Art. 7

Non si prevedono nuovi oneri in quanto trattasi di attività già svolte per compiti istituzionali dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (bilancio MAECI, cap. 2471), tramite le rispettive rappresentanze diplomatiche o comunque in modalità telematica.

Art. 8

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Si prevede che l'Italia possa assegnare annualmente borse di studio a studenti del Qatar per 2 mensilità totali (borsellino mensile unitario € 820)	MAECI	€ 1.640
	MAECI	€ 1.640

Art. 9

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può inviare annualmente in Qatar 5 docenti o ricercatori universitari per 10 giorni. I relativi oneri di viaggio e di soggiorno sono così quantificati: - pernottamento: 150 x 9 notti x 5 pp = € 6.750 - vitto: 80 x 10 giorni x 5 pp = € 4.000 - viaggio: 5 biglietti aerei A/R Roma/Doha: € 700 x 5 pp = € 3.500	MAECI	€ 14.250
Contributi per l'organizzazione di conferenze e seminari su temi scientifici e tecnologici	MAECI	€ 40.000
Finanziamento di progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse scientifico	MIUR	€ 30.000
TOTALE	MAECI	€ 14.250
	MAECI	€ 40.000
	MIUR	€ 30.000

Art. 12

Dall'articolo 12 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc.

Riepilogo degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo

Anno	2019	2020	2021
Art. 1	45.100	45.100	45.100
Art. 2	9.875	9.875	9.875
Art. 3	10.000	10.000	10.000
Art. 4	6.800	6.800	6.800
Art. 5	/	/	/
Art. 6	38.500	38.500	38.500
Art. 7	/	/	/
Art. 8	1.640	1.640	1.640
Art. 9	84.250	84.250	84.250
TOTALE	196.165	196.165	196.165

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'Accordo è pari a 196.165 euro a decorrere dall'anno 2019.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	2021
MAECI	98.390	98.390	98.390
MIUR	97.775	97.775	97.775
TOTALI	196.165	196.165	196.165

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012, si rende necessario in virtù del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. L'Accordo si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione intercorsa tra l'Italia e il Qatar nei settori dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica offrendo, al contempo, dei criteri e delle linee guida per programmi e progetti comuni di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e universitarie dei rispettivi Paesi. L'intervento, inoltre, è coerente con il programma di Governo diretto ad assicurare una maggiore presenza dell'Italia nei Paesi arabi in una prospettiva di espansione degli investimenti nel nostro Paese e di diffusione della conoscenza della nostra cultura.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un accordo che impegna le Parti allo svolgimento di attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare della sua ratifica e all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento del diritto interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione e per-

tanto non incide sulle attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo e si conformano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si conformano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha notizia in merito a indirizzi giurisprudenziali e a pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sussistenti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012, in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 03.01.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo




VISTO

Roma,

- 8 GEN 2019

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di 196.165 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
IN MATERIA DI
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR**

Il Governo della Repubblica Italiana rappresentato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Governo dello Stato del Qatar, rappresentato dal *Supreme Education Council*, da qui in avanti denominati le Parti;

Nell'auspicio di rafforzare gli attuali rapporti di amicizia tra i due Paesi e promuovere lo sviluppo delle relazioni nel campo dell'istruzione e della scienza sulla base di interessi comuni e di reciproco rispetto;

CONCORDANO quanto segue:

Istruzione

Articolo 1

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio e le visite di esperti in tutti i settori dell'istruzione al fine di condividere gli sviluppi e i risultati conseguiti dai due Paesi in campo educativo.

Entrambe le Parti incoraggiano gli scambi di delegazioni di studenti e di gruppi scolastici sportivi, nonché l'organizzazione di mostre a scopo educativo, scientifico e tecnico presso le scuole di entrambi i Paesi.

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di documenti e curricoli elaborati dalle autorità scolastiche dei rispettivi Paesi con riserva sui diritti di proprietà intellettuale per entrambi.

Articolo 2

Entrambe le Parti incoraggiano la partecipazione a corsi di formazione congiunti nel campo dell'istruzione. Le Parti concorderanno i programmi, il materiale didattico, gli orari e il numero dei partecipanti quattro (4) mesi prima dello svolgimento dei corsi. Ciascuna Parte dovrà informare la controparte circa i corsi organizzati annualmente al fine di consentire all'altra Parte di poter trarre vantaggio da detti corsi.

Articolo 3

Entrambe le Parti incoraggiano lo studio della lingua dell'altra Parte.

Articolo 4

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di esperienze e informazioni nelle seguenti aree:

- a) Educazione nella scuola dell'infanzia
- b) Istruzione tecnica e professionale
- c) Amministrazione scolastica
- d) Risorse per l'apprendimento
- e) Studenti con bisogni educativi speciali
- f) Studenti eccellenti
- g) Valutazione degli studenti
- h) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare applicate all'insegnamento delle lingue straniere.

Articolo 5

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni sui titoli e sui diplomi rilasciati dalle istituzioni educative dei rispettivi Paesi.

Istruzione universitaria e ricerca scientifica

Articolo 6

Entrambe le Parti incoraggiano la promozione della cooperazione accademica tra i due Paesi, nonché l'incremento degli accordi tra le università.

Entrambe le Parti incoraggiano gli scambi e le visite di docenti, lettori e ricercatori universitari.

Entrambe le Parti incoraggiano lo sviluppo della ricerca scientifica e applicata, nonché la produzione di studi, pubblicazioni, documenti e dati tra le università dei due Paesi.

Articolo 7

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni relativamente alle attività e al funzionamento dei sistemi universitari e ai titoli accademici dei due Paesi.

Per ciò che concerne il mutuo riconoscimento dei titoli universitari ai fini del proseguimento degli studi nelle università di entrambi i Paesi, le Parti esamineranno la possibilità di istituire un Tavolo di Esperti con il compito di redigere un accordo bilaterale.

Articolo 8

Entrambe le Parti incoraggiano l'assegnazione di borse di studio a studenti e laureati che desiderano studiare all'estero ai fini del conseguimento di un titolo universitario o per condurre attività di ricerca.

Articolo 9

Entrambe le Parti si incontreranno periodicamente allo scopo di rafforzare la collaborazione e facilitare il conseguimento di obiettivi scientifici comuni.

Entrambe le Parti individueranno periodicamente una serie di ambiti prioritari entro i quali perseguire obiettivi scientifici comuni.

Al fine di perseguire i summenzionati obiettivi, entrambe le Parti incoraggeranno le seguenti attività:

- a) Organizzazione di scambi scientifici e tecnologici;
- b) Pianificazione di visite reciproche di esperti a supporto delle attività di ricerca e dello scambio di esperienze;
- c) Pianificazione e organizzazione di conferenze e seminari su temi scientifici e tecnologici;
- d) Elaborazione congiunta di piani, studi e attività di ricerca.

Disposizioni generali

Articolo 10

Ogni decisione riguardante i membri delle delegazioni che parteciperanno ai seminari e ai corsi e ogni altro aspetto relativo alle visite reciproche tra le Parti, come pure la calendarizzazione e la durata di detti incontri e seminari, sarà presa tramite corrispondenza tra le Parti, ciascuna delle quali dovrà essere informata con almeno quattro (4) mesi di anticipo.

Articolo 11

Ciascuna Parte dovrà farsi carico dei costi e delle spese da essa sostenute per lo svolgimento delle attività di collaborazione derivanti dal presente Accordo, ivi comprese le spese di viaggio e di alloggio.

Articolo 12

Le disposizioni contenute nel presente Accordo e in ciascuno dei suoi articoli possono essere emendate previo consenso scritto di entrambe le Parti. Ogni emendamento entra in vigore secondo le procedure di cui al successivo articolo 13.


Articolo 13

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle due comunicazioni con le quali ciascuna Parte notifica all'altra Parte l'avvenuta conclusione delle rispettive procedure di ratifica. Il presente Accordo ha durata triennale e sarà automaticamente rinnovato per un periodo/periodi analogo/ghi, salvo diverso avviso di una delle due Parti, espresso per iscritto almeno sei (6) mesi prima della scadenza dei termini dell'intesa.

La cessazione del presente Accordo non pregiudica la validità e la durata dei progetti e dei programmi già avviati, salvo diverso accordo sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo è firmato a Roma il 16 aprile 2012 AD, che corrisponde a/...../1433 AH, in due esemplari originali, entrambi facenti fede, in italiano, arabo e inglese. In caso di divergenze nell'interpretazione delle disposizioni ivi contenute prevarrà la versione in lingua inglese.

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**



**PER IL GOVERNO DELLO
STATO DEL QATAR**



**CO-OPERATION AGREEMENT
ON EDUCATION, HIGHER EDUCATION
AND SCIENTIFIC RESEARCH
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR**

The Government of the Republic of Italy, represented by the Ministry of Education, Universities and Research and the Government of the State of Qatar, represented by the Supreme Education Council, and, hereafter referred to as the Parties;

Desiring to strengthen the existing friendship relations between the two Countries and promote the development of education and scientific relations based on mutual respect and common interests;

Have agreed as follows:

Education

Article 1

Both Parties encourage the exchange and visits of experts in all educational fields in order to share the educational developments and accomplishments of both Countries.

Both Parties encourage exchanges of student delegations and school sport teams as well as the organization of educational, scientific and technical school exhibitions in both Countries.

Both Parties encourage the exchange of documents and curricula developed by the educational authorities of both Countries with reservation over the intellectual property rights for both of them.

Article 2

Both Parties encourage participation in joint training courses in the field of education. They shall agree on programs, training material, timetables and the number of trainees four (4) months prior to the actual training. Each Party shall inform its counterpart about the scheduled annual training courses in order for the other Party to be able to benefit from the courses.

Article 3

Both Parties encourage the study of the language of the other Party.

Article 4

Both Parties encourage the exchange of expertise and information in the following areas:

- a) Early Childhood Education
- b) Technical and Vocational Education
- c) School Administration
- d) Learning Resources
- e) Special-needs students
- f) Gifted students
- g) Student Assessment
- h) Information and Communication Technologies, especially in the field of foreign language teaching.

Article 5

Both Parties encourage the exchange of information regarding certificates and diplomas awarded by the educational institutes of the two Countries.

Higher Education and Scientific Research**Article 6**

Both Parties encourage the promotion of academic cooperation between the two Countries and the increase in the number of agreements between universities.

Both Parties encourage exchanges and visits of university professors, lecturers and scientific researchers.

Both Parties encourage the development of scientific and applied research as well as studies, publications, documents and data between the universities of the two Countries.

Article 7

Both Parties encourage the exchange of information regarding the activities and functioning of the academic systems as well as the academic degrees in the two Countries.

Regarding the mutual recognition of academic degrees for the purpose of continuing studies in the universities of both Countries, the Parties shall consider the establishment of an ad hoc group of experts with the task of drafting a bilateral agreement.

Article 8

Both Parties encourage the allocation of grants for students and university graduates wishing to study abroad to earn a higher education degree and carry out research activities.

Article 9

Both Parties shall meet periodically for the purpose of reinforcing cooperation and facilitating the achievement of common scientific objectives.

Both Parties shall agree periodically on a set of priority fields in which they can pursue common scientific objectives.

In order to pursue the abovementioned objectives, both Parties shall encourage the following:

- a) Organize scientific and technological exchanges;
- b) Plan mutual visits of experts to support studies and exchange expertise;
- c) Schedule organization of scientific and technological conferences and seminars;
- d) Develop joint plans, studies and research.

General Provisions

Article 10

Any decision regarding the members of delegations participating in seminars and courses and all matters concerning mutual visits between the Parties, as well as the scheduling and duration of such meetings and seminars, shall be taken through mutual correspondence and the other Party shall be informed at least four (4) months in advance.

Article 11

Each Party will be responsible for its own costs and expenses arising from cooperative activities carried out under this Agreement, including expenses for travel and accommodation.

Article 12

The provisions of this Agreement or any of its articles may be amended by mutual written consent of the Parties. The amendment will take effect according to the same procedures mentioned in article 13.


Article 13

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall communicate to each other that their respective ratification procedures have been completed. This agreement will remain in effect for a period of three (3) years and will be automatically renewed for a similar period or periods, unless either Party terminates it in writing at least six (6) months prior to the expiry.

The termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any ongoing projects and programs, unless otherwise jointly decided upon, in writing, by the Parties.

This Agreement is signed at Rome on april, 16th 2012 AD, corresponding to/...../1433AD, in two original copies, equally authentic, in the Italian, Arabic and English languages. In case of discrepancy in the interpretation of any of the provisions, the English version shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF ITALY**



**FOR THE GOVERNMENT OF
THE STATE OF QATAR**

